Legge regionale 29 dicembre 2015 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2016.

Art. 8

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. La partecipazione dell'Amministrazione regionale ai bandi dei Programmi di Cooperazione Territoriale europea 2014-2020 è determinata dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario relativi alla copertura di programmi e progetti già presentati o nuove proposte da presentare, può riservare, nell'ambito dei programmi di Cooperazione Territoriale, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.

3. Le modalità di gestione e attuazione del Programma di Cooperazione INTERREG V - A Italia-Slovenia 2014-2020 sono disciplinate con regolamento regionale di attuazione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 127, lettera h), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché assicurare la continuità dei flussi finanziari di competenza dell'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione INTERREG V Italia-Slovenia 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Autorità stessa gli importi corrispondenti all'ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero a valere sulle disponibilità del Fondo programmi comunitari.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983 n. 54, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'anticipazione della buonuscita non può essere richiesta né comunque liquidata nei dodici mesi antecedenti la cessazione obbligatoria dal servizio.>>.

6. Il comma 4 bis dell'articolo 16 bis della legge regionale 54/1983, come introdotto dal comma 5, si applica anche nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della

presente legge, sia già stata presentata domanda di anticipazione, ma non vi sia stata ancora la relativa liquidazione.

7. Il comma 19 dell'articolo 12, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014) è abrogato.

8. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei beni e delle terre di uso civico e collettive, e nelle more della predisposizione di una normativa organica di riordino del settore della proprietà collettiva ed usi civici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Coordinamento regionale della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia un contributo per le iniziative progettuali di promozione e valorizzazione.

(1)

9. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 8, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese e delle entrate del progetto, è presentata alla struttura regionale competente in materia di usi civici entro il 31 marzo di ciascun anno.

(2)

10. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, dell'80 per cento del contributo e sono stabiliti le modalità di rendicontazione delle spese e il termine di erogazione del saldo del contributo.

11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 12.

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella H.

Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 36, lettera a), L. R. 12/2018

2 Parole aggiunte al comma 9 da art. 4, comma 36, lettera b), L. R. 12/2018